



Città patrimonio dell'Umanità  
**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE SVILUPPO ECONOMICO**  
**SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**N. 37201/12**

**ORDINANZA RELATIVA AGLI ORARI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- Il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali attribuisca al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- In data 22/04/2004 con provvedimento n. 26/15839/04 è stato approvato il regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, modificato con provvedimento consiliare n. 26/15839//07, il quale prevede all'art. 15 l'obbligo dell'osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- L'art. 10 comma 2 del D.L. 31/01/07 n. 7, coordinato con legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40, prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- la precedente ordinanza in materia, adottata con atto n. 45942/11916/95 del 09/12/1996, risulta datata e non più rispondente alle esigenze delle imprese e dei relativi utenti;
- si rende opportuno stabilire un orario che favorisca fasce diversificate di apertura, che permettano agli operatori la scelta migliore per l'azienda ed agli utenti un orario più ampio fissando comunque un limite massimo giornaliero;

Richiamate:

- la Legge 17 agosto 2005 n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore"
- la legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"
- il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 02/04/2007;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Categoria vigente;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria interessate;

### **DETERMINA**

Che con decorrenza dalla data odierna, le attività di ACCONCIATORE ai sensi della L. 174/2005, di BARBIERE ai sensi della L. 1142/1970, di ESTETISTA ai sensi della L.1/1990, di TATUAGGIO E PIERCING ai sensi della Delibera di G.R. n. 465/2007 osservino le seguenti disposizioni in materia di calendario e orari di apertura e chiusura dei propri esercizi:

#### **A. APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

##### **A1. Apertura**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi per le attività sopra richiamate sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni: l'orario di apertura dell'esercizio deve essere contenuto fra **le ore 8.00 e le ore 22.00** in tutti i giorni feriali della settimana con un orario massimo giornaliero di 12 ore, un orario massimo settimanale di 72 ore e garantendo comunque un minimo settimanale di 36 ore di apertura.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Oltre l'orario di chiusura, e comunque non oltre le ore 22.30, è consentita esclusivamente l'ultimazione delle prestazioni iniziate.

## **A2. Chiusura**

Tutti gli esercizi dovranno restare chiusi le domeniche e nelle seguenti festività :

- 1 gennaio
- Pasqua e Pasquetta;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno
- 15 agosto;
- 1 novembre
- 8 dicembre;
- Natale e S. Stefano – 25 e 26 dicembre

Ogni titolare di esercizio ha facoltà di scegliere fra l'orario continuato e quello intervallato (pausa per il pranzo) e/o misto (articolato in giornate diverse con orario intervallato o continuato e con eventuali chiusure anche per intere o mezze giornate), sempre che siano rispettati i limiti di cui sopra.

## **B. COMUNICAZIONI E CARTELLO ORARIO**

L'orario scelto deve essere preventivamente comunicato al Comune mediante presentazione per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

L'orario di effettiva apertura e chiusura deve altresì essere preventivamente reso noto al pubblico mediante cartelli visibili all'esterno del locale o altri mezzi idonei di informazione.

Lo Sportello Unico attività Produttive – Ufficio Artigianato verifica la rispondenza dell'orario scelto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza e, in caso di non rispondenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione invita gli interessati a regolarizzarla nel termine di 5 (cinque) giorni

In mancanza di riscontro entro il termine assegnato la comunicazione viene trasmessa agli atti d'archivio e si intende come non avvenuta.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura

## **C. DISPOSIZIONI PARTICOLARI - ATTIVITA' ESCLUSE**

I titolari degli esercizi ubicati nei Centri Commerciali come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di commercio hanno facoltà di derogare a quanto disposto in via generale effettuando l'orario previsto dal centro commerciale.

Le attività svolte all'interno di palestre potranno osservare o gli orari stabiliti dalla presente ordinanza o gli orari di funzionamento delle strutture

Le disposizioni del presente atto non si applicano alle attività esercitate presso strutture ricettive e presso stabilimenti militari, ospedali, istituti assistenziali, istituti e case di cura e riposo, istituti di prevenzione e pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel loro ambito.

#### **D. DEROGHE**

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, i titolari degli esercizi possono, senza comunicarlo preventivamente al Comune e senza dover cambiare il cartello orario:

1. chiudere l'esercizio, anche nelle sole ore pomeridiane o antimeridiane, nel giorno del santo Patrono e nel giorno del 2 novembre;
2. qualora l'esercente abbia stabilito una giornata di chiusura infrasettimanale, aprire l'esercizio in detta giornata osservando l'orario adottato nei seguenti casi:
  - quando nella settimana vi sia un giorno festivo oltre la domenica;
  - nella settimana precedente la Pasqua;
  - nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio;
3. aprire l'esercizio nelle domeniche ricadenti nel mese di dicembre ad eccezione dei giorni 8, 25 e 26;

Il Dirigente, su richiesta degli interessati, ovvero delle organizzazioni sindacali di categoria e degli organismi promotori, o di propria iniziativa, può autorizzare la deroga temporanea alle disposizioni della presente ordinanza, per singolo esercizio o per gli esercizi ricadenti in ambiti territoriali delimitati, in occasione di speciali manifestazioni locali o festività, per comprovate ragioni di necessità del richiedente, per particolari motivi di interesse pubblico.

#### **E: SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale di categoria.

In caso di recidiva il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività.

La presente Ordinanza revoca la precedente in materia di orari n. 45942/11916/95 del 09/12/1996.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 maggio 2012

**IL DIRIGENTE**  
**F.to Dott.ssa Lara Sitti**